

Consiglio di Stato, sezione VI, 7 settembre 2004 n° 5810-CONFERMA- Tar Marche 7 luglio 2000 n°1076

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha riaffermato la necessità di notificare il ricorso giurisdizionale presentato contro un provvedimento adottato da un'Università degli Studi presso l'Avvocatura dello Stato, patrocinatore obbligatorio delle istituzioni universitarie.

Il ricorrente, ricercatore universitario, aveva prodotto domanda per veder riconosciuta come dipendente da causa di servizio l'infermità da cui era affetto; le relazioni del Direttore del Dipartimento, del Rettore e della Commissione per il personale dell'Università si erano espresse favorevolmente in ordine al rapporto di causalità sussistente tra la malattia, da cui il docente era affetto, e il servizio professionale prestato. Ai fini, però, della liquidazione dell'equo indennizzo, il Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie (CPPO) si era espresso in senso contrario, determinando l'emissione di un decreto rettorale diretto ad annullare il primo provvedimento avente esito positivo. Il docente aveva allora proposto ricorso avverso tale atto, procedendo però a notificare, tanto in primo quanto in secondo grado, il ricorso presso l'Università e non presso l'Avvocatura dello Stato, competente per territorio.

Il ricorso risultava pertanto, ad avviso degli organi giudicanti, inammissibile in quanto le Università rientrano nel novero degli Enti pubblici che fruiscono del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato secondo un principio che non ha subito variazioni nemmeno a seguito della riforma universitaria introdotta con la legge 168 del 1989 che, pur avendo riconosciuto l'autonomia delle istituzioni universitarie, non ha fatto venir meno la regola generale della domiciliazione delle stesse presso l'Avvocatura erariale, considerato, tra l'altro, che qualsiasi eccezione a tale principio generale per gli Enti pubblici è stata espressamente e normativamente prevista.

Solo la costituzione in giudizio dell'Università, non avvenuta, avrebbe potuto sanare il difetto di notifica, non applicandosi, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, al processo amministrativo la regola processualcivilistica secondo cui il giudice può ordinare all'attore la rinnovazione della notifica della citazione in caso di convenuto contumace e di vizio della notifica.

Il Collegio di Appello ha comunque respinto anche nel merito la pretesa del ricorrente, giudicando pienamente legittimo il decreto rettorale adottato che, pur in presenza di una serie di precedenti pareri favorevoli, aveva negato l'erogazione dell'equo indennizzo in base alla valutazione compiuta dal Comitato per le Pensioni Privilegiate, che conteneva un'adeguata valutazione medico-legale circa la non dipendenza dell'infermità da causa di servizio.